

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 34/2017**  
**del 3 febbraio 2017**  
**che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2018/1768]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 3.H3 (decisione n. H3) dell'allegato VI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32016 D 0211(06)**: Decisione n. H7, del 25 giugno 2015 (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13).»

*Articolo 2*

Il testo della decisione n. H7 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

*Per il comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

